



via A. La Marmora, 66
90143 – Palermo
Tel 091 342074
C.F. 80015360821
C.M. PASL01000V

Contatti:

Pasl01000@istruzione.it
Pasl01000@pec.istruzione.it
liceoartisticocatalano.edu.it

Ufficio del dirigente

IPOTESI

Contratto integrativo di Istituto

Anno scolastico 2024/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*Prof.ssa Rosalia Marturana*)

LA R.S.U

LE OO.SS.

Agrati Geraldina
CGIL SCUOLA

Morello Salvatore
CGIL SCUOLA

La Barbera MariaRosa
CISL SCUOLA

Lo Bue Vincenzo
Anief

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009023 - 04/04/2025 - II.10 - U
PASL01000V - A701D01 - ALBO PRETORIO - 0000062 - 04/04/2025 - C2 - INTEGRATIVI - U



Ipotesi CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO ANNOSCOLASTICO 2023/2024

Giorno **28** del mese di **marzo duemilaventicinque** alle ore 13.00 si procede alla sottoscrizione accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto scolastico: Liceo Artistico Statale "E. Catalano" di Palermo.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

TRA

La Delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Rosalia Marturana, in rappresentanza del LICEO ARTISTICO STATALE "EUSTACHIO CATALANO", sito in Via La Marmora, 66 - Palermo

E

La parte sindacale

RSU	Agrati Geraldina	CGIL SCUOLA
	La Barbera MariaRosa	CISL SCUOLA
	Lo Bue Vincenzo	Anief
Terminale associativo	Morello Salvatore	CGIL SCUOLA
OO. SS.		

Le parti si sono incontrate nelle seguenti date:

25/09/2024

11/12/2024

06/02/2025

28/03/2025

e per ogni incontro è stato redatto apposito documento informativo.

Si conviene e si stipula la seguente ipotesi di contratto integrativo d'Istituto

Con le parti firmatarie che concordano quanto segue:



Sommario

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART.1 Durata e validità del contratto - Campo di applicazione	6
ART.2 Interpretazione autentica	6
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI – SEZIONE SCUOLA	6
ART.3 Obiettivi e strumenti	6
ART.4 - Rapporti tra RSU e Dirigente	7
ART.5 - Oggetto della contrattazione integrativa	7
ART.6 - Informazione preventiva	8
ART.7 Confronto	8
ART.8 - Incontri di informazione e contrattazione.....	9
ART.9 Riesame in itinere	9
ART.10 Norma di salvaguardia	9
ART.11 - Bacheca sindacale e documentazione	10
ART.12 - Permessi sindacali	10
ART.13 - Agibilità sindacale	10
ART.14 - Trasparenza amministrativa	11
ART.15 Patrocinio e diritto di accesso agli atti.....	11
ART.16 - Assemblee sindacali	11
ART.17 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali	11
ART.18 - Svolgimento delle assemblee sindacali	11
LA COMUNITÀ EDUCANTE	12
ART.19 La comunità educante e democratica	12
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA	12
ART.20 - Incontro di inizio anno con il personale ATA	12
ART.21 - Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee).....	12
ART.22 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria (nel caso in cui ricorrano le condizioni) 12	
I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90	12
ART.23 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero	12
Capo I - LAVORO AGILE	13
ART.24 Definizione e principi generali	13
ART.25 Accesso al lavoro agile	13
ART.26 Accordo individuale	14
ART.27 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione	15
ART.28 Formazione	15
ART.29 Lavoro da remoto	16
TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	16
ART.30 Congedi per le donne vittime di violenza	16
ART.31 Unioni civili	17
ART.32 Differenziazione dei trattamenti economici individuali.....	17
ART.33 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale	18
ART.34 Transizione di genere	18
TITOLO QUINTO - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	19
ART.35 Destinatari	19
ART.36 Obblighi del dipendente	19
ART.37 Sanzioni disciplinari.....	21
ART.38 Codice disciplinare	21
ART.39 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare	25
ART.40 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale	25
ART.41 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale	27



ART.42	Determinazione concordata della sanzione.....	27
TITOLO SESTO -ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		28
ART.43	Soggetti tutelati	28
ART.44	Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico	29
ART.45	Il servizio di prevenzione e protezione.....	29
ART.46	Ruolo, compiti e diritti del RLS	30
ART.47	Documento valutazione dei rischi (DVR)	30
ART.48	Sorveglianza sanitaria.....	30
ART.49	Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi	31
ART.50	Rapporti con gli enti locali proprietari.....	31
ART.51	Attività di aggiornamento, formazione e informazione	31
ART.52	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	32
ART.53	Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)	32
ART.54	Figure sensibili	32
TITOLO SETTIMO - AREA PERSONALE DOCENTE		34
ART.55	- Criteri generali.....	34
ART.56	- Modalità d'utilizzo del personale docente per le sostituzioni.....	34
ART.57	- Ore eccedenti di insegnamento –	35
ART.58	- Collaborazione plurime del personale docente	35
ART.59	- Criteri di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal PTOF, progetti PON, POR, PNRR	36
ART.60	-Flessibilità oraria individuale.....	36
ART.61	Formazione.....	36
ART.62	Formazione del personale	37
ART.63	- Codice di comportamento.....	37
TITOLO OTTAVO - AREA PERSONALE ATA		38
ART.64	- Dotazione organica e obiettivi.....	38
AREA DEI COLLABORATORI/OPERATORI		38
ART.65	Orario flessibile.....	39
ART.66	- Distribuzione pluri-settimanale	39
ART.67	- Criteri di assegnazione delle mansioni e sostituzioni	39
ART.68	Piano delle attività.....	40
ART.69	- Orario di lavoro e mansioni	41
DIRETTORE SS.GG.AA.:		41
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		41
ASSISTENTI TECNICI:.....		42
COLLABORATORI SCOLASTICI		42
ART.70	- Rilevazione e accertamento orario di lavoro.....	42
ART.71	Orario flessibile.....	43
Fasce di oscillazione		44
ART.72	Turnazione	44
ART.73	Orario plurisettimanale	45
ART.74	- Chiusure prefestive	45
ART.75	- Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (ART 68)	46
ART.76	Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici	46
ART.77	Ferie e Festività sopresse (ART. 95)	46
ART.78	- Sostituzione personale assente.....	48
ART.79	Formazione.....	48
ART.80	Incarichi specifici al personale ATA (art. 54).....	49
Incarichi specifici personale ATA.....		49
TITOLO SESTO - FORMAZIONE		50
ART.81	La pianificazione della formazione di Istituto.....	51
ART.82	Risorse economiche per la formazione	51
ART.83	Tipologia e modalità di comunicazione	51
ART.84	Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.	51



ART.85	Diritto alla disconnessione:	52
ART.86	Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche).	52
ART.87	Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica).	52
ART.88	Tecnologie nelle attività d'insegnamento	53
ART.89	Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento	53
ART.90	Tecnologie nelle attività amministrative	53
ART.1	Attività finalizzate	55
ART.2	Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti.....	55
ART.3	Criteri per l'utilizzo delle risorse	55
ART.4	- Risorse finanziarie disponibili	55
	- Analisi delle risorse finanziarie disponibili	56
ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI ANNO SCOLASTICO 2023-24 (DOCUMENTO PRODOTTO DAL DSGA RETTIFICATO CON NOTA PROT. 27992 DEL 27/11/2023) Errore. Il segnalibro non è definito.		
ART.5	DETERMINAZIONE DEL FIS UTILE PER LA CONTRATTAZIONE E RIPARTIZIONE QUOTA DOCENTE E ATA Errore. Il segnalibro non è definito.	
ART.6	- Funzioni strumentali (punto a)	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.7	- Incarichi specifici personale ATA (punto b)	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.8	Art. 33 - Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto (punto c).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
segnalibro non è definito.		
Le parti concordano di riassegnare tutte le economie ad eccezione delle economie sull'Area a rischio e Ore Eccedenti sul Fondo dell'istituzione scolastica. Errore. Il segnalibro non è definito.		
ART.9	Docenti	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.10	Personale ATA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.11	- Compensi per le attività di educazione fisica (punto d)	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.12	- Compensi per aree a rischio	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.13	- Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (punto h)	61
ART.14	- PCTO FINANZIAMENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.15	Contrattazione dei compensi per tutor ed orientatore.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART.16	Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale Errore. Il segnalibro non è definito.	
ART.17	Rimborso spese progetti Orientamento con UNIPA e Accademia Belle Arti... Errore. Il segnalibro non è definito.	



PARTE COMUNE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Durata e validità del contratto - Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA ed è valido fino alla fine dell'anno scolastico.
2. La sua validità e i suoi effetti permangono fino a nuova negoziazione, a condizione che una delle due parti contraenti non abbia comunicato formale disdetta di tutto o parte di esso. Gli effetti di tale disdetta decorrono a partire dal 30° giorno dalla comunicazione.
3. All'inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme contenute nel presente contratto. Resta salva la possibilità di modifica e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali su richiesta di una parte contraente. Il presente contratto sarà visionabile presso gli uffici amministrativi ed è esposto in via permanente all'Albo sindacale e pubblicato sul sito istituzionale della scuola. Il Dirigente Scolastico comunica a tutto il personale la sottoscrizione del contratto.
4. Gli articoli del presente contratto si applicano a tutto il personale, DOCENTE e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il Liceo Artistico Statale "E. CATALANO" di Palermo.
5. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di istituto a seguito della stipula di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale.
6. **Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF e a quanto previsto dall'art.3, comma 5, del CCNI sulla mobilità. La parte economica ha validità annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.**
7. **Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si applicano il CCNL scuola vigente, i CCNI e i CCIR vigenti nonché la legislazione scolastica vigente.**

ART.2 Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI – SEZIONE SCUOLA

ART.3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a



garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa (art.30, comma 4, lettera c));
 - b. Confronto (art.30, comma 9, lettera b));
 - c. Informazione (art.30, comma 10, lettera b)).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico e la RSU e, eventualmente, si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.
5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso, di norma, di **almeno 5 giorni**.
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla, nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
7. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

ART.4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU ha già designato al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella persona dell'Assistente Tecnico Sig. Eduardo Barone. il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

ART.5 - Oggetto della contrattazione integrativa

Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.30 del CCNL 2019/21 sono:

- i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi e la determinazione del valore degli incarichi specifici conferiti al personale ATA, ai sensi dell'art.54, comma 2 del CCNL 2019/21.
- i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs.165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali, comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art.1, comma 249 della Legge 160/2019;
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art.10 del CCNQ 4/12/2017;
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;



- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3 e successive modifiche;
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale nr.63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore).

ART.6 - Informazione preventiva

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2019/21, l'informazione, ai sensi dell'art.5 comma 1 del CCNL 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21 al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata il più rapidamente possibile.

ART.7 Confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (anche nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità agile) e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di



priorità per l'accesso agli stessi;

- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
- 2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
- 3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata previo accordo tra le parti.
- 4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

ART.8 - Incontri di informazione e contrattazione

1. Al fine di garantire l'informazione preventiva e successiva , si concorda il seguente calendario di massima degli incontri tra D.S. e R.S.U.:

- a) Settembre/Novembre: avvio della contrattazione
piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d'Istituto;

criteri di retribuzione e di utilizzazione del personale ATA e del personale docente impegnati nelle attività aggiuntive retribuite con il fondo d'Istituto;

misura presunta dei compensi al personale docente e ATA; , sicurezza nei luoghi di lavoro;

criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale ; utilizzo delle risorse per attuare convenzioni, accordi di rete stipulati con altre Istituzioni; accesso ai servizi sociali.
- b) Febbraio:
esame dati relativi all'iscrizione degli alunni; proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici di diritto.

e) Giugno/Agosto :

verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto e delle risorse utilizzate e residue.

2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico anche su richiesta della RSU.
3. In ogni fase degli incontri sono ammessi, su richiesta di una delle due parti, i rappresentanti delle OO.SS. territoriali.
4. Gli incontri possono concludersi con un'intesa vincolante tra le parti oppure con un disaccordo, nel qual caso deve essere redatto un verbale apposito in cui risultano le diverse posizioni delle parti e sottoscritto da tutti i partecipanti.

ART.9 Riesame in itinere

Le parti si impegnano ad incontrarsi, su richiesta scritta di una di esse, con le medesime modalità dell'art. 3, per verificare la concreta funzionalità dell'accordo e per intervenire sulle disfunzioni riscontrate.

ART.10 Norma di salvaguardia

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.



La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

ART.11 - Bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente all'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente (elencare di seguito le varie forme di agibilità sindacale, ad esempio):
 - nella sede centrale piano ottavo;
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola;
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico ai sensi dell'art.5 del CCNQ 4/12/2017 sulle prerogative sindacali. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

ART.12 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt.10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di 3 giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

ART.13 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale dell'istituto scolastico per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa e, comunque nel corso dell'ordinario orario di apertura dell'istituto.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.

Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad Internet (*eventualmente, indicare la localizzazione del pc*) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche



ART.14 - Trasparenza amministrativa

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2019/21. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza

ART.15 Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.

ART.16 - Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art.4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'articolo 31 del CCNL 2019/21.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se l'assemblea ha carattere provinciale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
3. Le assemblee sindacali possono svolgersi con modalità a distanza.

ART.17 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di 6 giorni può essere ridotto a 3 giorni.
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo a quello in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere
5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno **5 giorni** al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato regolarmente in servizio. La dichiarazione è irrevocabile.

ART.18 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Ai sensi dell'art.30, comma 4, lettera c10) la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla Scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati e individua il seguente contingente: Va in ogni caso assicurata la sorveglianza all'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui **n.02 unità di personale collaboratore scolastico (escluso la centralinista)** e **n. 01 unità di personale amministrativo** per lo svolgimento di servizio pubblico essenziale.
4. La contrattazione di istituto, per l'individuazione del personale tenuto a garantire il servizio, *i criteri seguiti* sono se l'adesione è totale, il D.S. e la RSU, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli,



stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali (vigilanza all'ingresso principale della scuola; servizio al centralino telefonico; eventuali altre attività che non possono essere interrotte per la durata dell'assemblea). La scelta del personale che deve assicurare il servizio, viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della **disponibilità degli interessati** e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio (a partire dal personale con maggior anzianità di servizio nell'Istituto o nel plesso, che garantirà quindi i servizi minimi, fino ad esaurimento del personale).

LA COMUNITÀ EDUCANTE

ART.19 La comunità educante e democratica

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

ART.20 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art.63, comma 1, CCNL 2019/21 *"All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017"*.

ART.21 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

2. 1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:
 - cambio sede di servizio;
 - utilizzo giorni di ferie/recupero;

ART.22 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria (nel caso in cui ricorrano le condizioni)

1. Ai sensi dell'art. 55 del CCNL 2006/2009 viene riconosciuto la riduzione di orario al seguente personale:

CASO NON PREVISTO

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

ART.23 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero fornisce, ai sensi dell'art.3, comma 4 dell' *"Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero"* del 2 dicembre 2020 dichiarazione di intendere partecipare, non voler partecipare ovvero di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
2. In applicazione dell'art.3, comma 2 del succitato Accordo, l'individuazione del numero dei lavoratori interessati a garantire tali servizi ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la



volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione, sono definiti nell'apposito protocollo di Intesa Dirigente/OO.SS. rappresentative.

Capo I - LAVORO AGILE

ART.24 Definizione e principi generali

1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 **è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa** per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. **Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa** garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.
2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con **forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro**. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, **il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività**. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017.
3. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
4. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo.
5. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della qualità della prestazione e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

ART.25 Accesso al lavoro agile

1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori indicati al comma 1 dell'art. 10 (Destinatari disciplina del Titolo III) – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. **L'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori effettuati in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili: tutte le attività che non prevedono contatto in presenza**



con il pubblico; svolgibili per natura e caratteristiche fuori dai locali dall'a struttura, con il supporto dei software di gestione in uso nell'istituto tramite collegamento a internet; in perfetta autonomia operativa con possibilità di monitorare e valutare costantemente i risultati conseguiti. Risultati generali da conseguire: miglioramento della performance, razionalizzazione della documentazione. Compatibilmente alle esigenze organizzative sarà favorito il criterio della rotazione del personale interessato.

3. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previo confronto ai sensi dell'art. 30, dell'art. 81, dell'art. 123 e dell'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) - avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

ART.26 Accordo individuale

1. L'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81 del 2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
 - a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
 - b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;
 - c) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;
 - d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
 - e) indicazione delle fasce di cui all'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b);
 - f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
 - g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e s.m.i.;
 - h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione;
 - i) l'eventuale strumentazione che l'amministrazione intenda fornire per la durata dell'accordo individuale.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo



senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempodeterminato o a tempo indeterminato.

ART.27 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fascetemporali:
 - a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che tramite posta elettronica o con altre modalità simili. Tale fascia oraria, indicata nell'accordo individuale, non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;
 - b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 al cui rispetto il lavoratore è tenuto che include il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio può anche comportare, nei limiti e con le modalità concordate con il dirigente responsabile, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. b) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'amministrazione.

ART.28 Formazione

1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'*empowerment*, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.



Capo II ALTRE FORME DI LAVORO A DISTANZA

ART.29 Lavoro da remoto

1. Il lavoro a distanza può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - può essere svolto nelle forme seguenti:
 - a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione;
 - b) altre forme di lavoro a distanza, come il *coworking* o il lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, dall'art. 81, dall'art. 123 e dall'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli obiettivi ed automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.
5. L'amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, la stessa concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile dall'art. 13 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lett.e) dello stesso, dall'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), commi 4 e 5 e dall'art. 15 (Formazione).

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART.30 Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.



2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a **sette giorni di calendario** e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.

ART.31 Unioni civili

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

ART.32 Differenziazione dei trattamenti economici individuali

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'amministrazione, è attribuita una maggiorazione dei trattamenti economici correlati alla valutazione della prestazione individuale, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto trattamento economico attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.



3. La contrattazione collettiva integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato a cui tale maggiorazione può essere attribuita.

ART.33 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 7 (Organismo paritetico per l'innovazione), le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomalie e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità individuale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al comma
4. 1 alla competente Direzione Generale del MUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso il MUR, da rappresentanti del Ministero, nonché di CRUI, CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

ART.34 Transizione di genere

1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell'espressione della propria autodeterminazione di genere, le amministrazioni riconoscono un'identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164 del 1982 e s.m.i. e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell'alias saranno specificate in apposita regolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale. L'identità alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 55-novies del d.lgs. n. 165 del 2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d'ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all'identità di genere del lavoratore.
2. Non si conformano all'identità alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.



TITOLO QUINTO - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

ART.35 Destinatari

1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale amministrativo e tecnico dell'AFAM. Per il personale docente e ricercatore dell'AFAM e per il personale docente della Scuolasono previste, nelle Sezioni di riferimento, specifiche disposizioni in materia di "Obblighi del dipendente" e di "Codice disciplinare".
2. Il presente articolo abroga l'art. 10 del CCNL 19/04/2018.

ART.36 Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto il dipendente deve in particolare:
 - a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
 - b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 28 della legge n. 241 del 1990;
 - c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 241 del 1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione;
 - e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; rispettare gli obblighi relativi al Titolo III (Lavoro a distanza); non assentarsi dal luogo della prestazione lavorativa senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest'ultimo si identifica con colui cui è attribuito l'incarico di DSGA;
 - f) durante l'orario di lavoro e durante l'effettuazione dell'attività lavorativa in modalità agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
 - g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
 - h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve,



- comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
- i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
 - j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
 - k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
 - l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 2013;
 - m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
 - n) comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
 - o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
 - p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - q) comunicare all'amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, è tenuto a:
- a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
 - b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
 - c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
 - d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli allievi, gli studenti e le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici;
 - e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
 - f) nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;



- g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.

5. Il presente articolo abroga l'art. 11 del CCNL 19/04/2018.

ART.37 Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 23 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
 - a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
 - b) rimprovero scritto (censura);
 - c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; <sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
 - d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
 - e) licenziamento con preavviso;
 - f) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d.lgs. n. 165 del 2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedimenti disciplinari:
 - a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001;
 - b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
 - c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 154, comma 8, ultimo capoverso (Codice disciplinare), della Sezione AFAM.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116 del 2016 e dagli artt. 55e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Il presente articolo abroga l'art. 12 del CCNL 19/04/2018.

ART.38 Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:



- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
 - d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
 - e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
 - f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
 - g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
 3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
 - a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001;
 - b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
 - c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
 - d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
 - e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300 del 1970;
 - f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001;
 - g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n. 165 del 2001;
 - h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri



di cui al comma 1, per:

- a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
 - b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
 - c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio – anche svolto in modalità a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
 - d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
 - e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
 - f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
 - g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
 - h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
 - i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
 - a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
 - b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
 - c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;



- d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
 - e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive di riposo settimanale;
 - f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell'erogazione di servizi all'utenza;
 - g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso;
 - h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

I. con preavviso per:

- a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)-bis a f) quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001;
- b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
- c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative dell'AFAM;
- d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilità;
- e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62 del 2013;
- g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o all' scadenza del termine fissato dall'amministrazione.

II. senza preavviso per:

- a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165 del 2001;
- b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale);
- c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche



provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

- d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna, anche non passata in giudicato:
 - per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 235 del 2012;
 - quando alla condanna consegue comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
 - per gravi delitti commessi in servizio;
- f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Le mancanze anche se non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 (Obblighi del dipendente) e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l'art. 13 del CCNL 19/04/2018.

ART.39 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. Il presente articolo abroga l'art. 14 del CCNL 19/04/2018.

ART.40 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o,



comunque, dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula *"il fatto non sussiste"* o *"l'imputato non lo ha commesso"* oppure *"non costituisce illecito penale"* o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 28, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelle che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a



seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

11. Il presente articolo abroga l'art. 15 del CCNL 19/04/2018.

ART.41 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il "fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il "*fatto non sussiste*" o che "*l'imputato non lo ha commesso*" oppure "*non costituisce illecito penale*" o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità ed istituti comunque legati alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

6. Il presente articolo abroga l'art. 16 del CCNL 19/04/2018. Art. 29

ART.42 Determinazione concordata della sanzione

1. L'autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo nazionale prevedono la sanzione del licenziamento,



con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L'autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
8. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
9. Il presente articolo abroga l'art. 17 del CCNL 19/04/2018.

TITOLO SESTO -ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART.43 Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad



agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini.

Sono altresì da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per le iniziative complementari ivi realizzate.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del *Piano d'emergenza*.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti.

ART.44 Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- Adozione di misure protettive in materia di locali, materiali, apparecchiature, videotermini
- Valutazione dei rischi esistenti
- Elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti
- Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure
- Pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico, da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti

ART.45 Il servizio di prevenzione e protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.
2. In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un **esperto esterno** in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.
3. Nell'Istituzione Scolastica il Dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *servizio di prevenzione e protezione* designando per tale compito, previa consultazione del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), uno o più *responsabili* in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc).
4. I *responsabili* individuati coadiuvano il Dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.



5. In ciascuno edificio sono individuati gli *addetti al primo soccorso* incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

ART.46 Ruolo, compiti e diritti del RLS

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007).

Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.

Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:

- Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Riceve una formazione adeguata;
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee.

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

ART.47 Documento valutazione dei rischi (DVR)

Il documento è elaborato dal Dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza** (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.

ART.48 Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente.



Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR n. 303/56, nel D.L.vo n. 77/92 e nello stesso D.L.vo n. 81/2008; oppure nel caso in cui facciamo uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico, e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo.

ART.49 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il Dirigente sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Il Dirigente deciderà se accogliere in tutto o in parte i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto

ART.50 Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento, motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. L'art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

ART.51 Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.

Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse a ciò preposte.

I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro /sanità del 16/01/97.



ART.52 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Nell'unità scolastica viene designato, nell'ambito della RSU, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate nell'art. 50 del D.L.vo n. 81/2008, le parti concordano quanto segue:

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- La consultazione da parte del Dirigente, prevista dal D.L.vo n. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.L.vo n. 81/2008.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a far parte delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 11 del D.L.vo n. 81/2008, che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.L.vo n. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza gode dei diritti sindacali e delle facoltà di usufruire di permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art.73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

ART.53 Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente Scolastico tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08, previa verifica della disponibilità delle risorse interne.

ART.54 Figure sensibili

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso



- addetto al primo intervento sulla fiamma

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

Alle figure sensibili di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009023 - 04/04/2025 - II.10 - U
PASL01000V - A701D01 - ALBO PRETORIO - 0000062 - 04/04/2025 - C2 - INTEGRATIVI - U



TITOLO SETTIMO - AREA PERSONALE DOCENTE

Come previsto dal CCNL, le finalità del presente contratto sono:

- migliorare la qualità del servizio scolastico;
- sostenere i processi innovatori in atto all'interno della scuola e, in particolare, l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta;
- incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici erogati alla collettività;
- valorizzare ed accrescere la professionalità del personale docente.

ART.55 - Criteri generali

Tenendo presente il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle modalità di utilizzazione del personale Docente, anche sulla base del piano delle attività deliberate dal Collegio Docenti :

1. assicurare la funzionalità del servizio scolastico;
2. assicurare l'efficacia del servizio scolastico;
3. assicurare la qualità del servizio scolastico;
4. assicurare, ove possibile, la continuità e/o la rotazione;
5. assicurare la valorizzazione delle competenze professionali;
6. garantire i diritti contrattuali del personale;
7. assegnare le ore eccedenti secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti;
8. assegnare le ore di docenza in attività progettuali in funzione della disponibilità.

ART.56 - Modalità d'utilizzo del personale docente per le sostituzioni.

1. L'assenza per malattia dovrà essere comunicata alla scuola nei modi previsti dall'art. 17, comma 10 del CCNL..
2. Il Dirigente scolastico provvederà a garantire il servizio scolastico tenendo conto nell'ordine:
 - a. del personale con orario di cattedra inferiore alle 18 ore e quindi tenuto al completamento obbligatorio
 - b. recupero di permessi precedentemente fruiti/da fruire con l'obbligo, da parte della scuola, di comunicare la variazione con preavviso, se possibile, di almeno due giorni
 - c. dell'art.85 Legge 107/15 che cita: "Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il Dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee **fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza".
 - d. della disponibilità dei docenti ad operare cambi turno o di orario, con l'obbligo, da parte della scuola, di comunicare la variazione con preavviso, se possibile, di almeno due giorni.
 - e. della disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti.

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- docente con orario settimanale inferiore alle 18 ore;
- docente con ore a disposizione della stessa classe;
- docente con ore a disposizione in altra classe;
- previa adesione al progetto flessibilità mediante rimodulazione dell'orario del docente e della classe.



- recupero ore permessi brevi usufruiti;
- mancanza di attività didattiche programmate per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione;
- docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
- docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili e solo in caso di necessità (contitolarità dell'ins. di sostegno alla classe);
- utilizzo ore eccedenti in base alla disponibilità dichiarata;
- previa adesione al progetto flessibilità mediante rimodulazione dell'orario del docente e della classe.

Il docente a disposizione o con classe non presente, non deve allontanarsi dalla sede di servizio se non autorizzato.

Particolari esigenze

Il personale che fruisce di leggi/norme/congedi/permessi specifici quali: congedi parentali, sulle tossicodipendenze, sul diritto allo studio, sulla collaborazione con l'Università, esoneri/semi esoneri, o che abbia problemi di salute o difficoltà familiari, può comunicare al dirigente le proprie esigenze che, **ove possibile**, verranno accolte, in sede di assegnazione alle sedi, alle classi, ai posti in ossequio a quanto disposto nel presente contratto. E' diritto del personale scolastico dopo la formale assegnazione presentare eventualmente motivato reclamo al Dirigente Scolastico.

ART.57 - Ore eccedenti di insegnamento –

Le ore eccedenti l'orario di servizio, in occasione di visite guidate, viaggi d'istruzione, progetti non coperti da fondi specifici, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, rientranti all'interno della programmazione didattica e culturale predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico, rientranti fra le attività integrative della scuola, se non trovano capienza nella distribuzione dei fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, saranno regolarizzate prevedendo di:

- compensare forfetariamente il **viaggio d'istruzione (4÷5 giorni) con n. 1 giorno di riposo compensativo**.

Nel caso in cui fra i giorni di viaggio è compreso il sabato o un giorno festivo, sarà concesso, con le stesse modalità, un ulteriore giorno di riposo compensativo. I giorni di riposo compensativo possono essere fruiti dal docente, previa richiesta al Dirigente Scolastico, in giorni concordati con lo stesso, al fine di consentire il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica;

- **compensare forfetariamente le ore aggiuntive svolte dai docenti per visite guidate**, viaggi d'istruzione, progetti non coperti da fondi specifici, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, oltre il proprio orario di servizio, con permessi orari, nella **misura massima di 10 ore** nel corso dell'anno scolastico, che saranno cumulati in una banca ore ed utilizzati o per il recupero delle ore di permesso breve usufruite ai sensi dell'art. 16 del CCNL vigente (Permessi Brevi), oppure come permesso breve con le modalità previste dallo stesso articolo di contratto. Il credito delle ore di permesso accumulato dal docente può essere utilizzato soltanto nell'anno scolastico di riferimento.

ART.58 - Collaborazione plurime del personale docente

Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente iter:

ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;

in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.



ART.59 - Criteri di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal PTOF, progetti PON, POR, PNRR
L'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR, PNRR è disposta, in linea generale, sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine prioritario:

- Dichiarata disponibilità degli interessati;
- partecipazione alla predisposizione dell'attività o del progetto approvato dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF;
- indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai criteri specifici riportati nei progetti;
- Incarichi specifici previsti nel PTOF e nel Piano delle Attività;
- competenza professionale specifica;
- titolo di studio specifico;
- competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti;
- esperienze di ricerca specifiche;
- non cumulabilità di più incarichi (in caso di richieste plurime);
- pubblicazioni;
- anzianità di servizio in caso di richieste plurime.

In modo specifico, i criteri per la selezione di esperti esterni e/o tutor interni in progetti con finanziamenti erogati dall'Unione Europea terranno conto, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, dei seguenti requisiti:

possesso di titoli accademici, professionali e di servizio, attinenti alle competenze ed alle esperienze di seguito indicate:

- a) Competenza disciplinare specifica;
- b) competenza pedagogica e didattica;
- 3) esperienze maturate e documentate, con riferimento alla conduzione di gruppi;
- d) ricerche documentate, con riferimento alla specifica disciplina o alla specifica metodologia disciplinare;
- e) pubblicazione di libri o di articoli su riviste di rilievo nazionale e regionale coerenti con il profilo professionale richiesto;
- f) competenze informatiche;
- g) possesso di titoli particolari indicati nei bandi o richiesti dalle circostanze (titolo specialistico, esperienze maturate in speciali settori, iscrizioni in graduatorie particolari, docenti di madrelingua, ecc).

Gli incarichi di tipo organizzativo (partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro) saranno assegnati nel rispetto dei seguenti criteri:

- disponibilità degli interessati;
- professionalità specifiche e tipologie funzioni docenti;
- equa distribuzione dei compiti e dei fondi all'interno di ogni sede scolastica. L'assegnazione degli incarichi avverrà con provvedimento scritto del D.S.

ART.60 - Flessibilità oraria individuale

Il docente, in caso di necessità può chiedere al Dirigente Scolastico di scambiare le ore di lezione proprie con quelle di un altro docente a condizione che lo scambio sia pareggiato entro i tempi programmati e previa autorizzazione da parte del Dirigente.

ART.61 Formazione

Le parti concordano che saranno seguiti i seguenti criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento da parte del personale docente per attività di formazione e di aggiornamento organizzate dalla scuola sulla



base delle indicazioni deliberate dal collegio dei docenti nel piano di formazione.:

1. diritto a usufruire di **5 giorni di permesso retribuito** nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione:
 - a) organizzati o autorizzati dall'USR, dal MIUR, da altri Enti o Associazioni accreditati dal MIUR
 - b) organizzati in rete con altre scuole rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF, -organizzate a livello di scuola o da scuole vicinarie;
 - c) per tematiche previste dal piano triennale di formazione, coerenti con la disciplina/ campo di esperienza insegnati o con il contenuto delle attività previste dal PTOF:

Per quanto riguarda il criterio da adottare in caso di permessi per l'aggiornamento, il personale Docente potrà partecipare per un numero massimo di 05 unità per giornata.

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata i criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:

- docenti con contratto a tempo indeterminato
- coerenza con la disciplina
- coerenza del corso con l'incarico svolto all'interno dell'istituzione scolastica
- precedenza per chi ha frequentato un numero minore di corsi di formazione in orario di servizio
- minore anzianità di servizio

La partecipazione ad iniziative di formazione organizzate in orario di servizio non rientranti nella casistica sopra considerata è autorizzata se la sostituzione in orario di servizio non comporta oneri a carico dell'amministrazione e garantisce il regolare svolgimento dell'attività didattica

Nel caso in cui dovrà autorizzare la partecipazione per un numero di docenti inferiore a quelli che hanno fatto richiesta, il dirigente scolastico terrà conto del numero dei permessi di aggiornamento già utilizzati nell'anno scolastico e, a parità di giorni, dell'anzianità di servizio.

ART.62 Formazione del personale

1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA secondo i seguenti criteri generali:
 - in proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto;
 - per quanto riguarda la componente docente le stesse risorse saranno destinate al personale precario ed ai docenti che intendono aderire volontariamente alle attività di formazione;
2. ai sensi dell'art. 44, comma 4 del CCNL 2019/2021 le attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti con il PTOF ed eccedenti le 80 ore funzionali sono retribuite secondo le seguenti modalità:

COMPENSO FORFETTARIO

ART.63 - Codice di comportamento.

Il personale è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza delle norme previste dal codice deontologico della categoria e dai codici disciplinari.



TITOLO OTTAVO - AREA PERSONALE ATA

Il modello classificatorio del personale ATA persegue la finalità di realizzare l'equilibrato bilanciamento tra le esigenze ed obiettivi organizzativi delle istituzioni scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti a cui è offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalità e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di crescita professionale.

ART.64 - Dotazione organica e obiettivi

AREA FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE

Ufficio	Obiettivi
DSGA N. 1 UNITÀ	Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed altri indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze
	Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive di massima del Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.
	Contribuire alla determinazione di un "clima" relazionale positivo

AREA DEGLI ASSISTENTI

Ufficio	Obiettivi
Personale Amministrativo n.8 unità	Rendere funzionale l'organizzazione dell'ufficio in relazione ai bisogni dell'utente interno/esterno e alla normativa vigente Ottimizzare la gestione informatizzata tenendo conto dell'evoluzione della normativa Potenziare un sistema di comunicazione in relazione ai bisogni dell'utenza e del cittadino
Personale tecnico n. 11 unità	Garantire la gestione dei laboratori multimediale/linguistico /MAC, di ceramica, falegnameria e delle apparecchiature ivi presenti assicurandone la funzionalità e l'efficienza

AREA DEI COLLABORATORI/OPERATORI

Collaboratori scolastici

Ufficio	Obiettivi
Assistenza e vigilanza alunni e Pulizia dei locali Tutte le unità n.14 unità	Assistere e vigilare in modo proficuo tutti gli alunni, compresi gli alunni i H Effettuare la pulizia degli spazi assegnati con diligenza e accuratezza



Centralinista n. 1 unità	Garantire la gestione della centralina telefonica per lo smistamento telefonate
-----------------------------	---

ART.65 Orario flessibile

1. Il DSGA svolge orario flessibile in base alle esigenze di servizio (riunioni pomeridiane), fermo restando lo svolgimento di 36 ore di servizio settimanali
2. L'orario flessibile viene adottato per esigenze di servizio e/o particolari esigenze personali debitamente motivate fermo restando lo svolgimento di 36 ore di servizio settimanali
3. La concessione viene effettuata dal D.S.G.A. fermo restando lo svolgimento di 36 ore di servizio settimanali

ART.66 - Distribuzione pluri-settimanale

In occasione dei periodi di maggior lavoro (valutazione intermedia e finale, elezioni degli organi collegiali, incontri con le famiglie, ...), per gli assistenti amministrativi e tecnici, ed i collaboratori scolastici, si prevede la possibilità di recupero su base pluri-settimanale.

ART.67 - Criteri di assegnazione delle mansioni e sostituzioni

La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del D.S. che con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, previa riunioni con il personale, formalizza l'organizzazione, l'orario di lavoro e l'assegnazione ai reparti con appositi atti dispositivi di servizio nominativi e formalizzati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. L'organizzazione e l'orario del lavoro sono stabiliti per l'anno scolastico in funzione delle esigenze prevedibili nei diversi periodi, anche connessi alla variazione della riduzione della durata dell'unità oraria didattica, salvo eventi non programmabili.

Le mansioni si assegneranno secondo i criteri di seguito esplicitati:

- a) possesso di esperienze già maturate ed acquisite (continuità);
- b) possesso di competenze specifiche in relazione ai compiti da eseguire;
- c) preferenze espresse.

Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore e al verificarsi delle condizioni previste si provvederà alla nomina del personale supplente.

In caso di assenze brevi di una o più unità di personale ATA si provvederà alla sostituzione con personale in servizio nel rispetto del criterio di rotazione.

Il termine per i recuperi viene fissato per la fine dell'anno scolastico di riferimento sia per i Dipendenti con c.t.d. che per quelli con c.t.i., pena la perdita del diritto a goderne.

Art. 32- Riunione programmatica d'inizio anno del personale ATA

Contestualmente alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa da parte degli Organi Collegiali il Dirigente scolastico e il Direttore dei S.G.A. convocano la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale finalizzata al garantire equi carichi di lavoro per tutti (predisposti dal D.S.G.A.) e consegnato con apposito decreto di incarico/assegnazione in merito a:

1. Organizzazione e funzionamento dei servizi e utilizzazione del personale; criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
2. Articolazione dell'orario di servizio: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
3. Disponibilità per articolazione del lavoro su turni del personale di segreteria;
4. Criteri per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
5. Attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa;



6. Disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali recuperabili attraverso i riposi compensativi;
7. Riduzione del personale in servizio nei prefestivi dell'Ufficio di Segreteria e delle scuole nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore;
8. Disponibilità CC.SS. ad effettuare straordinario per Seminari/Eventi in presenza per P.N.F.(Piano Nazionale Formazione).

Della riunione il DSGA redige apposito verbale.

ART.68 Piano delle attività

All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 66 del 2017. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all'art. 30, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) individua il personale al quale assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi impartiti dal Dirigente Scolastico (DS), delle esigenze individuate e nel rispetto del presente contratto e disporrà l'organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali contenenti i compiti da svolgere per tutto l'anno scolastico.

Criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS

Il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi con comunicazione affissa all'albo della scuola e individuale, previa acquisizione delle dichiarazioni scritte di disponibilità da parte del personale interessato qualora l'incarico preveda lo svolgimento di compiti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati nel piano annuale delle attività, nel rispetto dei seguenti criteri in rapporto alle attività caratterizzanti lo specifico incarico:

- Disponibilità ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali;
- Possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere;
- Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifiche o attinenti alle attività da svolgere;
- Esperienze di lavoro all'interno ed all'esterno della scuola attinenti alle attività da svolgere;
- Disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola ed in relazione con soggetti esterni;
- Capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività;
- Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (se richiesto dall'incarico da svolgere).

Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa e al miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica.

Allo stesso modo tutte le altre attività retribuite con risorse contrattuali sono affidate previa disponibilità del personale e verificati i requisiti di formazione e competenza.

Al fine di migliorare il coinvolgimento individuale e la crescita professionale è favorita la rotazione tra tutto il personale dichiaratosi disponibile.

Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato il compenso e il numero delle ore attribuite, specificando se il compenso sia forfettario o in relazione alle ore effettivamente prestate.

Gli incarichi relativi alla prima e alla seconda posizione economica ex art. 7 del CCNL 2004/05, anch'essi individuati nel piano ATA, sono attribuiti sulla base delle specifiche competenze professionali.



ART.69 - Orario di lavoro e mansioni

Possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:

Orario di lavoro flessibile

Orario plurisettimanale

Turnazioni

Il personale ATA utilizza il sistema di rilevazione delle presenze con badge identificativo. Periodicamente si potrà far passare foglio firme per verificare la presenza in servizio e nel presidio di vigilanza di tutto il personale ATA.

L'orario di lavoro è organizzato su 5 giorni lavorativi di norma, in 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì come di seguito specificato:

DIRETTORE SS.GG.AA.:

Di norma, svolge 36 ore su 5 giorni, antimeridiane giornaliere dal lunedì al venerdì. L'orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità onde consentire, nell'ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l'ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione con il DSGA per un'azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell'efficienza e della economicità.

Eventuali prestazioni aggiuntive l'orario d'obbligo (straordinario) potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del FIS (FSE, FESR, fondi L. 440, contributi di terzi non finalizzati).

Salvo che il DSGA non chieda per le stesse di poter fruire di riposo compensativo 8 art. 54, comma 4 CCNL 29/11/2017).

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

L'orario previsto è di 36 ore su 5 giorni lavorativi con una fascia mattutina di 6 ore e quarantacinque minuti e precisamente dalle ore 7,15 alle ore 14.00 con flessibilità oraria di 30' sia in ingresso che in uscita, oltre i quali bisogna comunicare il ritardo. Per 4 giorni si osserverà l'orario di 6h,45 minuti ed un giorno 9 ore dalle ore 07.15/07.30 alle ore 16.45/17.00, fermo restando 30 minuti di pausa, superati 7h,12 di servizio continuativo.

Nel Plata sono definiti i dettagli orari per singolo dipendente

La segreteria rimarrà aperta al pomeriggio nei seguenti giorni e orari:

- MERCOLEDI' dalle ore 14,30 alle ore 16,45.

Per l'individuazione del personale, compiti e competenze si fa riferimento al piano di lavoro predisposto dal DSGA.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Disposizioni di servizio di carattere generale

1. PRIVACY: Tutela in ambito di trattamento dei dati personali con particolare riguardo a quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e sue modifiche ed integrazioni; è fatto obbligo di informativa agli utenti ognuno per il proprio servizio e ambito di trattamento
2. Autonomia operativa e responsabilità diretta sugli adempimenti di competenza, compreso l'obbligo di trasparenza amministrativa: pubblicazione contratti e atti di ciascun ambito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3. Osservanza codice di comportamento dei pubblici dipendenti;



4. 4. Obbligo di autoformazione/aggiornamento su normativa vigente e successive modifiche;
5. Conoscenza delle linee guida e manuali di competenza di ciascun servizio derivanti dalle novità normative e sull'utilizzo delle piattaforme SIDI, ex AVCP, CONSIP, MEPA, FSE, PCC, INPS, INAIL e qualsiasi altra piattaforma telematica richieda un adempimento di competenza;
6. Conoscenza e applicazione del Codice di Amministrazione Digitale, della normativa sulla digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni ed in particolare del Manuale di gestione del protocollo informatico ognuno per la propria competenza;
7. Il personale amministrativo, per quanto possibile, è intercambiabile e collaborativo almeno in ogni area di riferimento, provvedendo alle sostituzioni in caso di assenze
8. Ciascuno provvede a richiedere il materiale necessario allo svolgimento del proprio servizio in collaborazione con l'ufficio Acquisti, previa autorizzazione.
9. Tutti i documenti elaborati debbono essere controllati nella forma e nei contenuti ed essere sottoscritti in qualità di RESPONSABILE DELLA PROCEDURA;
10. Gli assistenti amm.vi titolari di seconda posizione economica, titolari di incarichi specifici e di eventuali prestazioni aggiuntive, con incarichi amministrativi relativi a progetti con specifico finanziamento, sono tenuti alla verifica della correttezza, regolarità e coerenza delle relative procedure.
11. Tutte le certificazioni rilasciate all'utenza vanno rilasciate nei termini previsti dalla Carta dei servizi;
12. La modulistica deve essere costantemente aggiornata secondo le procedure in evoluzione e pubblicata nel sito della scuola;
13. Tutte le procedure e gli atti devono essere coerenti con la normativa vigente.

ASSISTENTI TECNICI:

1. L'orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
 - a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
 - b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione.
 Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza

Nel Plata sono definiti i dettagli orari per singolo dipendente

COLLABORATORI SCOLASTICI

L'orario del personale collaboratore scolastico è articolato su 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì:

una fascia mattutina di 6 h e 45 minuti e precisamente con ingresso dalle ore 07.15 – 14.00 con una flessibilità di 15 minuti oltre i quali bisogna comunicare il ritardo o l'assenza, ed un rientro pomeridiano con orario 07.15 – 17.00, con una pausa di 30 minuti superati 7h,12minuti di servizio continuativo.

Nel Plata sono definiti i dettagli orari per singolo dipendente

Per l'individuazione del personale, compiti e competenze si fa riferimento al piano di lavoro predisposto dal DSGA.

ART.70 - Rilevazione e accertamento orario di lavoro

La presenza in servizio del personale ATA viene rilevata attraverso dispositivo elettronico (badge) e registro firma appositamente predisposto.



Il riepilogo individuale delle firme e delle ore di straordinario effettuato sarà verificato **mensilmente** e messo a disposizione di ogni lavoratore.

La vigilanza sul corretto svolgimento dell'orario di lavoro del personale ATA e tutti i relativi atti sono di competenza del DSGA.

ART.71 Orario flessibile.

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell'offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.).

La flessibilità dell'orario giornaliero per il personale amministrativo e ausiliario consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita, compatibilmente con le esigenze di servizio e previa autorizzazione scritta da parte del DSGA.

Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro.

Criteri per l'adozione dell'orario flessibile, compatibilmente alle esigenze di servizio:

1. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall'istituzione scolastica o educativa.
2. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.

La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall'altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni economiche. La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dall'art. 1 comma 332 della legge 190/2014.

Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:

- la rimodulazione dell'orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
- lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l'Amministrazione.
- maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto;
- nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o tra il personale che ha garantito la propria disponibilità;
- sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro.



Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell'attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell'istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Fasce di oscillazione

In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà :

- *far slittare il turno lavorativo dell'AA, CS, AT nell'arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al DSGA ed aver ottenuto il relativo permesso;*
- completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h).*

ART.72 Turnazione

1. La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

- a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- c) l'adozione dei turni può prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
- d) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
- e) un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell'istituzione scolastica;
- f) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
- g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001 che vieta adibire le donne al



lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino

ART.73 Orario plurisettimanale

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base della accertate disponibilità del personale interessato.

Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.

Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:

- il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative
- al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico.

Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

ART.74 - Chiusure prefestive

D'intesa con il personale dell'Istituto, può essere deliberata la chiusura dell'istituto, o parte di esso, nei giorni prefestivi in cui non siano previste attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e alla RSU.

Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali sarà effettuata una riduzione del personale ATA in servizio, in funzione delle specifiche esigenze di funzionamento degli Uffici di Segreteria e di Direzione.

Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:

- giornate di ferie o festività sopresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- ore prestate in più nell'ambito dell'organizzazione flessibile del lavoro;
- ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.

Spetta al Direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.



In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente, tali ore saranno conteggiate d'ufficio come riposo compensativo per il lavoro straordinario non retribuito oppure, in subordine, con ferie

ART.75 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (ART 68)

1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giornidi permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 53 del 2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.

Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

ART.76 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

ART.77 Ferie e Festività soppresse (ART. 95)

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. **In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non**



lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a **28 e 26**, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977. È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Le domande di ferie per vacanze natalizie, pasquali, ed estive saranno presentate entro un tempo congruo in modo da pubblicare il piano ferie **entro il 15 dicembre per il periodo natalizio, entro il 10 marzo per il periodo pasquale ed il 31 maggio per le ferie estive.**
9. Le ferie non si intendono concesse se non sono controfirmate dal DSGA per il parere e dal DS per la concessione propriamente detta. **Inoltre non sono ammesse domande di ferie per gli ultimi 3 giorni lavorativi del mese di agosto.**
10. Il piano di ferie estivo verrà predisposto entro il **15 giugno** dell'anno corrente e verrà assegnato d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non avranno fatto richiesta entro il 31 maggio dell'anno corrente. Dal momento della chiusura degli Esami di Stato (periodo indicativo dal 16 luglio al 25 agosto) deve essere garantita la presenza di almeno n. 2 unità di personale amministrativo, almeno n. 1 unità di personale tecnico ed almeno n. 5 unità di personale Collaboratore Scolastico.
11. Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione.
12. Elaborato il piano ferie gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante l'anno scolastico, le ferie vanno richieste almeno tre giorni prima al Dirigente scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il D.S.G.A., salvo casi urgenti con adeguata motivazione.
13. Il Piano delle ferie estive e delle festività soppresse a firma del D.S., tiene in considerazione i seguenti elementi:
 - a) per i collaboratori scolastici, le ferie devono essere fruite prioritariamente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica,
 - b) Per la fruizione delle ferie del personale amministrativo si terrà conto dei seguenti criteri:
 - compatibilità con le esigenze di servizio;
 - anzianità di servizio;
 - rotazione.
 - c) nel caso in cui le richieste del personale di una stessa qualifica non dovessero soddisfare le esigenze di servizio, il DSGA informerà il personale interessato di tale situazione e lo inviterà a modificare in modo volontario la richiesta; se la situazione continuerà a non soddisfare le esigenze di servizio, sarà adottato il criterio della rotazione annuale, estraendo a sorte i nominativi dai quali iniziare e procedendo successivamente in ordine alfabetico.
14. Il DSGA, su richiesta e con il consenso scritto del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del turno di ferie tra il personale della medesima qualifica e, se funzionale, anche il cambio del periodo concordato.
15. L'eventuale variazione d'ufficio del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravi e motivate esigenze di servizio.



16. Le festività sopresse e la festa del Santo Patrono, se lavorativa, sono fruita nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono.
17. Le richieste per ogni tipo di assenza, con esclusione di quelle per malattia e di quelle determinate da improvvise ed imprevedibili esigenze, dovranno essere presentate, per quanto possibile, con almeno ventiquattro ore di preavviso.
18. Le ferie durante l'attività didattica vanno richieste almeno un tre giorni prima con domanda scritta al D.S. che le concederà, sentito il DSGA. .
19. In caso di apertura sporadica ma costante della scuola il sabato, sia per attività istituzionali che progettuali, il servizio in tale sesto giorno della settimana farebbe sfasare il conteggio delle ferie di ciascun dipendente ATA, tenuto conto di quanto previsto nel comma 2. Qualora vi fosse dunque la necessità di aprire la scuola il sabato, il servizio sarà conteggiato come straordinario da prendere come recupero compensativo durante la sospensione dell'attività didattica. La prestazione aggiuntiva da espletare il sabato, in caso di mancata disponibilità, sarà effettuata a rotazione.

Il DSGA, acquisite le richieste del personale, redige il piano delle ferie estive del personale ATA, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle del personale, a cui deve essere **assicurata la fruizione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi**.

In caso di più richieste coincidenti, in assenza di particolari esigenze di servizio che richiedano la presenza di particolari unità di personale, nell'autorizzare le ferie si terrà conto, in ordine, del periodo fruito l'anno precedente e dell'anzianità di servizio maturata dal personale interessato.

Le ferie residue dell'anno precedente devono essere fruita entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo. Il personale a tempo determinato fruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico entro il termine di risoluzione del contratto.

ART.78 - Sostituzione personale assente

Considerato che la legge di stabilità 2015 ai commi 332 e 333 dell'art.1 ha introdotto, dal 1 settembre 2015, limitazioni alla sostituzione del personale assente, dovrà essere monitorato continuamente lo svolgimento dei servizi non svolti dal personale ATA assente e dovrà essere assicurata prioritariamente la sicurezza. Per assicurare lo svolgimento dei servizi di pulizia in caso di personale assente verranno utilizzate **ore di intensificazione** reso prioritariamente dal personale che ha effettuato il turno pomeridiano nella giornata precedente, scelto secondo disponibilità e a rotazione. **Il Direttore Sga emetterà apposito ordine di servizio per formalizzare l'attività.**

ART.79 Formazione

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, **in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio**, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, **da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali**. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.

Se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro le ore aggiuntive prestate vengono recuperate con ore di permesso o con ferie. Pertanto, **il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall'orario di servizio.**

Per il personale ATA, a differenza di quello docente, non è definito il numero di giorni di permesso consentiti per partecipare alle attività di formazione. I permessi, quindi, sono rimessi alla valutazione del dirigente



scolastico in relazione ad eventuali criteri stabili a livello di istituto. Le richieste saranno valutate in base alle esigenze di servizio acquisito anche il parere del Dsga.

Prevvia autorizzazione del dirigente scolastico, **può partecipare ad iniziative di formazione fino al 30%** del personale in servizio effettivo, garantendo prioritariamente, in presenza di proposte che si succedono, la partecipazione di tutto il personale.

La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro.

In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione utilizzato oltre quello d'obbligo va recuperato esclusivamente con ore o giorni liberi dal servizio, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Alle attività di formazione svolte nella scuola potranno essere ammessi dipendenti non appartenenti alla qualifica ATA per la quale il corso è organizzato purchè in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla qualifica stessa. Qualora tali attività ricadano al di fuori dell'orario di servizio del dipendente, le ore prestate in eccedenza saranno recuperate nei periodi di minori esigenze di servizio secondo la programmazione disposta dal DSGA.

Le richieste di permesso per la formazione / aggiornamento sia da parte del personale ATA che da parte dei docenti devono essere presentate almeno **7 giorni prima** della loro fruizione. Copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnata in segreteria.

ART.80 Incarichi specifici al personale ATA (art. 54)

I compiti del personale ATA sono costituiti (art.54, comma 1, CCNL 2019/21):

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.

a partire dall'a.s.2024/25: per i lavoratori appartenenti all'Area dei collaboratori gli incarichi specifici di cui all'art.54, comma 4, saranno correlati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza agli alunni – ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità e al primo soccorso. Tali incarichi sono retribuiti con una indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di CCNI per il FMOF.

Considerato che alcuni dipendenti in servizio nell'Istituto sono già titolari della prima posizione economica, gli stessi sono individuati quali titolari per lo svolgimento di ulteriori mansioni che vengono dettagliate nel Piano di Lavoro proposto dal D.S.G.A. al Dirigente Scolastico. Tali ulteriori mansioni rappresentano un dovere d'ufficio, non si possono rifiutare e saranno remunerate mensilmente con partita di spesa fissa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento provinciale dei Servizi Vari- nella misura di **1.000,00** euro annui per il personale dell'area B e di **€ 330,00** euro annui per il personale dell'area A.

Incarichi specifici personale ATA

- 1- Il Dirigente, su proposta del DSGA, stabilisce il numero, i criteri di attribuzione e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b dell'ipotesi di sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. 62 del CCNL 29/11/2007 sottoscritta il 25 giugno 2008 da attivare nella scuola come da prospetto allegato.
- 2- Il compenso, secondo le normative vigenti, sarà rapportato alla presenza in servizio.
- 3- In caso di sostituzioni dovute ad assenze del personale titolare di incarico specifico si provvederà alla sostituzione con un'altra unità di personale disponibile a ricoprire l'incarico.
- 4- **Lo svolgimento è in orario di servizio come intensificazione del lavoro.**



- 5- La verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all'espletamento degli incarichi è rimessa al DSGA quale preposto alla direzione dei servizi generali e amministrativi.
- 6- Qualora il DSGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati connessi all'incarico è tenuto a darne comunicazione al Dirigente Scolastico per le iniziative che lo stesso riterrà opportuno intraprendere nei confronti degli interessati.
- 7- E' nella facoltà del Dirigente scolastico, previa acquisizione di motivato parere del DSGA , revocare l'incarico , qualora venga accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 8- Analoga facoltà di recedere dall'incarico è conferita al personale interessato.
- 9- Non è esclusa per il personale destinatario dell'incarico la possibilità di accedere al fondo d'istituto per lo svolgimento di attività estranee all'incarico stesso.
- 10- Gli impegni aggiuntivi possono consistere in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. A richiesta del lavoratore, solo in caso di prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, la retribuzione può essere sostituita con riposi compensativi.

Gli incarichi specifici contenuti nell'art. 50 del CCNL normativo del 2006 – 2009, riguardano le posizioni economiche, sono attribuiti al personale ATA, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, per ulteriori e più complesse mansioni:

Area A

-assistenza di base agli alunni diversamente abili, organizzazione degli interventi di primo soccorso, collaborazione con i docenti, collaborazione con la segreteria, piccola manutenzione.

Area B

-compiti di collaborazione amministrativa e tecnica, caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, compresa la sostituzione del DSGA.

I compensi sono diversi secondo la qualifica di appartenenza, il tempo di effettuazione dell'incarico, il numero di ore aggiuntive e gli orari svolti (orario diurno, notturno, festivo ecc.).

Gli incarichi specifici contenuti nell'art. 50 del CCNL normativo del 2006 – 2009, riguardano le posizioni economiche, sono attribuiti al personale ATA, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, per ulteriori e più complesse mansioni:

I compensi sono diversi secondo la qualifica di appartenenza, il tempo di effettuazione dell'incarico, il numero di ore aggiuntive e gli orari svolti (orario diurno, notturno, festivo ecc.).

Il personale di ruolo che è titolare di posizione economica, percepita nel cedolino mensilmente, è escluso dalla possibilità di vedersi attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dello stesso articolo.

Importi degli incarichi specifici

600 euro all'anno per la prima posizione economica area A collaboratori scolastici;

1200 euro all'anno per la prima posizione economica area B assistenti amministrativi, assistenti tecnici, infermieri, cuochi e guardarobieri;

1800 euro all'anno per la seconda posizione economica area B.

TITOLO SESTO - FORMAZIONE

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI



ART.81 La pianificazione della formazione di Istituto

Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.

Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.

ART.82 Risorse economiche per la formazione

Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie non vincolate per la formazione su tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le somme non vincolate assegnate alla scuola potrebbero essere destinate in rapporto alle varie necessità della Scuola. A tal fine si individuano tre possibili macro settori:

- Amministrazione e contabilità;
- Supporto alla didattica;
- Didattica.

Si ritiene utile prevedere una possibile suddivisione che dia preminenza all'attività didattica e quindi alle attività a quest'ultima funzionali secondo il seguente rapporto:

- Amministrazione e contabilità: 25%;
- Supporto alla didattica: 25%;
- Didattica: 50%.

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).

ART.83 Tipologia e modalità di comunicazione

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.

La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.

La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

ART.84 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, all'albo cartaceo della scuola, sulla bacheca docenti Nuvola, con i cinque giorni di preavviso previsti.

Le comunicazioni pubblicate devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione deve essere costante e frequente.



Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.

ART.85 Diritto alla disconnessione:

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 07.30 alle 14.30 e dalle 15.00 alle 17.00 entro tali orari il Dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi, escluso sabato, domenica e i festivi.

ART.86 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche).

I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.

I collaboratori del Dirigente scolastico, le Funzioni Strumentali, i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti temporali, possono essere contattati via mail o con comunicazioni di messaggistica varia (whatsapp, messenger) che poi gli stessi potranno leggere con tutta la possibile tranquillità.

Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.

Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

ART.87 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica).

La comunicazione tramite i "canali sociali" non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il Dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.

In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA(art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018)



ART.88 Tecnologie nelle attività d'insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

ART.89 Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l'ora di lezione non superi un tempo massimo di **10 (dieci) minuti**. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all'insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

ART.90 Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e s.m.i).

Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008) è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.

Il presente contratto PARTE NORMATIVA ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF e a quanto previsto dall'art.3, comma 5, del CCNI sulla mobilità. La parte economica ha validità annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si applicano il CCNL scuola vigente, i CCNI e i CCIR vigenti nonché la legislazione scolastica vigente.



Letto e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosalia Marturana)

LA R.S.U

Agrati Geraldina
 CGIL SCUOLA

La Barbera MariaRosa
 CISL SCUOLA

Lo Bue Vincenzo
 Anief

LE OO.SS.

Morello Salvatore
 CGIL SCUOLA

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009023 - 04/04/2025 - II.10 - U
 PASL01000V - A701D01 - ALBO PRETORIO - 0000062 - 04/04/2025 - C2 - INTEGRATIVI - U



TITOLO NONO IMPEGNO DELLE RISORSE ECONOMICHE a.s. 2024-25 –

La parte economica ha validità annuale

ART.91 Attività finalizzate

I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività. A meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

ART.92 Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti

In considerazione dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto Scolastico per l'erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 107/2015 secondo le **nuove disposizioni attuative previste dalla legge finanziaria 2020 il fondo della valorizzazione viene fatto confluire nel FIS.**

ART.93 Criteri per l'utilizzo delle risorse

Tenendo presente il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto e il Piano di Miglioramento, i criteri per l'erogazione del Fondo di istituto sono stabiliti a riguardo:

1. del Piano dell'Offerta Formativa;
2. del Piano di Miglioramento;
3. delle esigenze funzionali alla logistica;
4. dell'organizzazione del Servizio, anche in funzione dei servizi offerti al territorio;
5. tutti i progetti, volti al miglioramento dell'offerta formativa deliberati dal Collegio dei Docenti;
6. organizzazione generale: collaboratori, dirigente, referenti e responsabili area;
7. attività didattica e funzionali;
8. ampliamento del piano dell'offerta formativa.

ART.94 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - b. finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
 - c. finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d. risorse per la pratica sportiva;
 - e. risorse per le aree a rischio;
 - f. valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15);
 - g.
 - h. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
 - i. formazione del personale;
 - l.;
 - m. progetti nazionali e comunitari;
 - n. funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);
 - o. eventuali residui anni precedenti.



- Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l'anno scolastico 2023-24 comunicate dal MIM con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 e trasmesse alla RSU sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:

- 1 punti di erogazione;
- **119 unità** di personale docente in organico di diritto: così composto

Classe di Concorso	Cattedre Interne OD
A003 - DESIGN DELLA CERAMICA	1
A008 - DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC	11
A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG	14
A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR	17
A014 - DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.	14
A019 - FILOSOFIA E STORIA	3
A027 - MATEMATICA E FISICA	9
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	2
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO	5
A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	2
A054 - STORIA DELL'ARTE	9
AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)	9
ADSS - AREA UNICA DI SOSTEGNO	23
TOTALE DOCENTI ORGANICO DI DIRITTO	119

- **33 unità** (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

	Organico di Diritto
DIRETTORE Sga	1
Assistente Amministrativo	8
Assistente Tecnico	10
Collaboratore Scolastico	14
	33

Le risorse assegnate sono di seguito riportate:

Con nota 28663 del 04/12/2024 il Direttore Sga ha comunicato le risorse disponibili così articolate, ad oggi non risultano verificate le anomalie riscontrate:

Voce di finanziamento	Importo	economie	
Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2024-25	71.142,64	30.862,17	Non conteggiate
Funzioni Strumentali a.s. a.s. 2024-25	4.333,06	0,02 €	
Incarichi AGGIUNTIVI PERSONALE ATA a.s. a.s. 2024-25	4.115,73	0,00 €	
Attività complementari di educazione fisica a.s. a.s. 2024-25	3.011,97	1.755,21 €	Non presenti in assegnazione
Ore eccedenti a.s.2024-25DOCENTI E ATA	3.427,28	5.405,08	
Area a rischio a.s. a.s. 2023-24	0	1860,55	



Valorizzazione a.s. a.s. 2024-25

13.755,81

99.786,49

39.883,03

COSTITUZIONE FIS come da nota prot. 28663 del 04-12-2024 del Dsga

FIS	71.142,64 €		
INDENNITÀ DI DIREZIONE	6.034,50 €		ODD 152
INDENNITÀ SOSTITUTO ASSENZA DSGA	1.291,20 €	7.325,70 €	
TOTALE AL NETTO	63.816,94 €		

Voce di finanziamento	Importo	economie 23/24	VALORIZZAZIONE 24/25	TOTALE FIS
Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2023-24 (AL NETTO Dsga)	63.816,94	30.862,17	13.755,81	108.434,92 €
Funzioni Strumentali a.s. a.s. 2024-25	4333,08			108.434,92
Incarichi AGGIUNTIVI PERSONALE ATA a.s. a.s. 2024-25	4.115,73			
Attività complementari di educazione fisica a.s. a.s. 2024-25	4.767,18			
Ore eccedenti a.s.2024-25DOCENTI E ATA	8.832,36			

FUNZIONI STRUMENTALI		4.333,08	541,635
	QUOTA AREA	N. DOCENTI	
Area 1 - Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa	€ 541,63	1	€ 541,63
Area 3 – Innovazione didattica e tecnologica	€ 541,63	1	€ 541,63
Area 4 Inclusione ed integrazione –1	€ 541,63	1	€ 541,63
Area 4 Inclusione ed integrazione –2	€ 541,63	1	€ 541,63
Area 5 Interventi e servizi per gli studenti –	€ 541,63	1	€ 541,63
Area 6 – Orientamento 1	€ 541,63	1	€ 541,63
Area 6 – Orientamento 2	€ 541,63	1	€ 541,63

€ €
7 3.791,41 541,67

Quota non contrattata Funzioni strumentali € 541,67

Incarichi AGGIUNTIVI PERSONALE ATA a.s. a.s. 2024-25	4.115,73	
COLLABORATORE SCOLASTICO 1	700,00 €	1.400,00 €
COLLABORATORE SCOLASTICO 1	700,00 €	

MIM 36704 del 30-09-2024 prot 21102



ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1	1.500,00 €	
	2.900,00	1.215,73

Quota non contrattata Incarichi Specifici € 1.215,73

Ripartizione economica FIS		108.434,92 €
DOCENTI	69%	74.820,09 €
ATA	31%	33.614,83 €

L'assemblea concorda

Ripartizione componente docenti:

Il dirigente rappresenta che da settembre sono state avviate le ricognizioni di disponibilità sulle funzioni aggiuntive da assegnare al personale docente. Con nota prot. 29004 del 09/12/2024 è stato messo in Pubblicazione il REPORT DEFINITIVO delle candidature per attività funzionali e ampliamento dell'offerta formativa, la previsione definitiva accoglie le richieste effettuate dall'assemblea e la ripartizione viene così definita:

ATTIVITÀ FUNZIONALI COSTO ORARIO € 19,25	ORE MAX CAD	QUOTA IND	PERSONALE INCARICATO	QUOTA TOT
PRIMO COLLABORATORE	190	3.657,50 €	1	3.657,50 €
SECONDO COLLABORATORE	190	3.657,50 €	1	3.657,50 €
COORDINATORI	25	481,25 €	42	20.212,50 €
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DOCUMENTAZIONE DEI CDC	10	192,50 €	35	6.737,50 €
FORMAZIONE CLASSI	20	385,00 €	3	1.155,00 €
TEAM DIGITALE - SUPPORTO INVALSI	20	385,00 €	2	770,00 €
SUPPORTO SCRUTINI MODALITÀ DIGITALE	35	673,75 €	1	673,75 €
COMMISSIONE ELETTORALE	20	385,00 €	1	385,00 €
REFERENTE ED. FISICA	10	192,50 €	1	192,50 €
COORDINAMENTO COMMISSIONI ESAMI DI STATO	20	385,00 €	2	770,00 €
GOSP DISPERSIONE E CIC	15	288,75 €	1	288,75 €
COORDINAMENTO E SUPPORTO BES/DSA	15	288,75 €	2	577,50 €
COORDINAMENTO E PRESENZA GLO	20	385,00 €	2	770,00 €
ADEMPIMENTI ODF LUGLIO AGOSTO	50	962,50 €	1	962,50 €
COMMISSIONE VIAGGI	25	481,25 €	4	1.925,00 €
ORIENTAMENTO E CONTATTI CON LE SCUOLE	10	192,50 €	7	1.347,50 €
GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO-OPENDAY	23	442,75 €	25	11.068,75 €
COORDINAMENTO TFA SOSTEGNO	20	385,00 €	1	385,00 €
ORIENTAMENTO SICILIA ORIENTA	10	192,50 €	15	2.887,50 €
REFERENTI DIDATTICO LABORATORIO ATTREZZATI	10	192,50 €	7	1.347,50 €
REFERENTE DI DIPARTIMENTO PER ACQUISTI	10	192,50 €	3	577,50 €
COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE ORARIO	25	481,25 €	4	1.925,00 €
GRUPPO DI LAVORO AGGIORNAMENTO PTOF 2025-28	10	192,50 €	6	1.155,00 €



QUOTA FORFETTARIA FORMAZIONE D'ISTITUTO > 25 ORE	25	481,25 €	10	4.812,50 €
PROGETTO LIBERTY DOCENTE	5	96,25 €	1	96,25 €
TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO	12	231,00 €	2	462,00 €
				68.799,50 €

PREVISIONE ATTIVITÀ LABORATORIALI

			CORSI	ORE	MAX	MIN
LABORATORI RECUPERO QUADRIMESTRALI	35	38,5	4	10	1.540,00 €	1.400,00 €
CORSI DI RECUPERO ESTIVI	50	55	4	10	2.200,00 €	2.000,00 €
PROGETTI EXTRACURRICULARI	50	38,5	4	10	1.540,00 €	2.000,00 €
					5.280,00 €	

Il dirigente rappresenta che nello scorso anno scolastico quasi tutte le attività laboratoriali extracurricolari sono state svolte tramite i progetti PNRR dispersione. Anche nel corrente anno scolastico sarà attivato il progetto PNRR DM 19.

Componente	Totale area	Impegnato attività funzionali	Impegnato attività laboratoriali	Quota non contrattata
DOCENTI	74.820,09 €	68.799,50 €	5.280,00 €	740,59

PER LA COMPONENTE ATA si fa riferimento al piano delle attività prot. 20623 del 25/09/2024 E SUCCESSIVA MODIFICA PROT. 3076 DEL 06/02/2025. Si prende atto della documentazione trasmessa dal Direttore Sga con nota prot. 8241 del 28/03/2025 proposta attività aggiuntive e nota prot. 8242 del 28/03/2025 report dello straordinario. Preliminarmente si accerta che alcune voci inserite nella nota delle attività aggiuntive presentano dei refusi e dei compiti non definiti che vengono meglio specificate nelle tabelle predisposte dal DS. Con riferimento allo straordinario lo stesso risulta mancante di alcuni nominativi di personale Ata che ha effettuato lo straordinario.

Vengono concordate le seguenti distribuzioni

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	ORE	COSTO ORARIO	UNITÀ	PER UNITÀ	CAD	TOTALE
STRAORDINARIO	250	15,95 €	9			3.987,50 €
INTENSIFICAZIONE MAGGIOR CARICO (PNRR, NOMINE , ADEMPIMENTI AMM TRASP, coordinamento e responsabilità atti amministrativi area, riallineamento carriere,	300	15,95 €	6	50	797,50 €	4.785,00 €



adempimenti decreto Caivano, Iscrizioni...)						
						8.772,50 €

8.772,50 €

	ORE	COSTO ORARIO	UNITà	PER UNITà	CAD	TOTALE
ASSISTENTI TECNICI						
STRAORDINARIO	120	15,95	3	40	638,00 €	1.914,00 €
INCARICO SUPPORTO INVALSI	40	15,95	3	13,33	212,67 €	638,00 €
Supporto Uffici-Gestione magazzino materiale didattico	40	16,95	1	40	678,00 €	678,00 €
REFERENTE ATA TEAM DI ANIMAZIONE (INTENSIFICAZIONE)	25	15,95	1	25	398,75 €	398,75 €

3.628,75 €

COLLABORATORI SCOLASTICI	ORE	COSTO ORARIO	UNITà	PER UNITà	CAD	TOTALE
STRAORDINARIO	780	13,75	13	60	825,00 €	10.725,00 €
			0			
INCARICATO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO (- Supporto Uffici -Gestione magazzino cancelleria/materiale pulizia - Servizio fotocopie)	40	13,75	1	40	550,00 €	550,00 €
INCARICATO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO (supporto magazzino)	20	13,75	1	20	275,00 €	275,00 €
INCARICATO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO (fotocopie)	20	13,75	1	20	275,00 €	275,00 €
INCARICATO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ricevimento merce e collocazione in magazzino)	20	13,75	1	20	275,00 €	275,00 €
INCARICATO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO (Coordinamento Coll. Scolastici e incarichi settimanali e sostituzioni)	40	13,75	1	40	550,00 €	550,00 €
INCARICATO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO (servizio Portineria INGRESSO/USCITA ALUNNI e gestione ingressi in ritardo e uscite anticipate orario antimeridiano,	60	13,75	3	20	275,00 €	825,00 €



sostituzione servizio centralino)						
INCARICATO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO (Supporto uffici e Supporto servizio portineria - Centralino - Coordinamento lavori con ditte)	50	13,75	1	50	687,50 €	687,50 €
incarico servizi esterni 2 UNITà	10	13,75	2	5	68,75 €	137,50 €
intensificazione sostituzione Colleghi assenti in orario di servizio, Maggior carico di lavoro	500	13,75	10	50	687,50 €	6.875,00 €
						21.175,00 €

- Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (punto h)

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e comunque per non più di giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:

- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- disponibilità a prestare ore eccedenti;
-

Ore eccedenti a.s. 2024-25 Scuola Secondaria II g	3.427,28	5.405,08	8.832,36 €
---	----------	----------	------------

Contrattazione dei compensi per PCTO

PCTO	24-25		ALTERNANZA	24.703,02 €	OTTO DODICESIMI	6.050,31 €
					QUATTRO DODICESIMI	3.025,13 €
BUDGET	11.291,87 €	LORDO STATO			ECONOMIE	2.216,43 €
100	1129187					11.291,87 €
132,7	8.509,32 €	LORDO DIPENDENTE				

FUNZIONE	UNITÀ	ORE	COSTO ORARIO	QUOTA IND	QUOTA TOT
REFERENTE PCTO	1	100	19,25	1.925,00 €	1.925,00 €
TUTOR secondo biennio	22	12	19,25	231,00 €	4.851,00 €
TUTOR QUINTO ANNO	6	6	19,25	115,50 €	693,00 €
REFERENTE DI INDIRIZZO	2	15	19,25	288,75 €	577,5 €
DSGA	1	5	20,35	101,75 €	101,75 €
AA	1	12	15,95	191,40 €	191,40 €
Materiale					169,67€
					8.509,32 €



CONTRATTAZIONE DEI COMPENSI PER TUTOR ED ORIENTATORE

Secondo le disposizioni ministeriali (**nota mi n. 958 del 5.4.2023 e dm n. 63 del 5.4.2023**) per ogni scuola secondaria di 2^ si prevede:

- un orientatore
- un numero variabile di tutor per gruppi di alunni tra 30 e 50 alunni (per le classi 3^, 4^, 5^) (le successive faq ministeriali hanno precisato che il numero degli alunni che compongono il gruppo non è perentorio, ma è una indicazione, fermo restando i parametri del compenso definiti dal dm)

Il Decreto Ministeriale n. 231 del 15 novembre 2024 e relativi allegati A e B prevedono per il Liceo artistico Catalano la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, riportata nell'Allegato A del decreto è pari a **€ 31.461,71**. Ulteriori risorse riportate nell'allegato B saranno disponibili per l'istituzione scolastica previa adesione ad avviso pubblico, secondo le modalità e i termini stabiliti nel medesimo avviso, nella misura massima di progetto riportata **nell'Allegato B pari a € 67.500,00**. Tali risorse disponibili per le istituzioni scolastiche consentono di attivare percorsi e moduli formativi di orientamento, nell'ambito dei quali possono essere retribuiti i docenti individuati con incarico di tutor in base alle ore e alle attività aggiuntive svolte sia come esperto sia come tutor d'aula.

Come da nota n. 231 vengono così definiti i compensi spettanti:

a) per i docenti che svolgono le funzioni di **tutor** è previsto un compenso articolato in due distinte voci: una parte collegata alla funzione espletata, compresa tra un **valore minimo pari a 1.589,68 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.725,16 euro lordo Stato**, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, alla quale si aggiunge una parte, erogata sulla base del numero delle ore di tutoraggio realizzate, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, che va ad incrementare la parte collegata alle risorse nazionali.

b) per i docenti orientatori è previsto un compenso sulla base della funzione espletata pari ad euro **1.500,00 lordo Stato**, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2.

		TOTALE (L.S)	SOLO TUTOR
BUDGET		31.461,71	29.961,71 €
ORIENTATORE	1	1.500,00 €	
TUTOR	17	1.762,45 €	

ALUNNI		522
QUOTA PER ALUNNO	57,00 €	
QUOTA ALUNNI PER TUTOR	30,88	

Il Dirigente comunica di aver predisposto la pre-assegnazione dei tutor alle classi e tutti i docenti avranno MIN 30 alunni MAX 31 ALUNNI.

CONTRATTAZIONE DEI COMPENSI RIMBORSO SPESE PROGETTI ORIENTAMENTO CON UNIPA

A seguito della firma delle convenzioni è previsto un rimborso spese per l'istituto pari a max 500 euro finalizzato a:



Costi per la partecipazione alle attività	Max 500 €	Max ore	L.S.	TOT
PERSONALE DOCENTE	Attività di tutor.	16	€ 25,54	€ 408,64
	Referente PNRR/COT	2	€ 25,54	€ 51,08
PERSONALE ALTRO	Assistenti:	0	€ 21,17	€ 0,00
	Funzionari:	1	€ 27,00	€ 27,00
SPESE TRASPORTI STUDENTI	Ove richiesto			
ALTRE SPESE (INDICARE TIPOLOGIA)	Ove richiesto			13,28
				€ 500,00

Altre risorse disponibili

Contrattazione dei compensi Rimborso spese progetti Orientamento con UNIPA

A seguito della firma delle convenzioni è previsto un rimborso spese per l'istituto pari a max 500 euro finalizzato a:

<u>Costi per la partecipazione alle attività</u>	Max 500 €	Max ore	L.S.	TOT
PERSONALE DOCENTE	<u>Attività di tutor.</u>	16	€ 25,54	€ 408,64
	Referente PNRR/COT	2	€ 25,54	€ 51,08
PERSONALE ALTRO	<u>Assistenti:</u>	0	€ 21,17	€ 0,00
	Funzionari:	1	€ 27,00	€ 27,00
SPESE TRASPORTI STUDENTI	Ove richiesto			
ALTRE SPESE (INDICARE TIPOLOGIA)	Ove richiesto			13,28
				€ 500,00

1. Rimborso spese progetti TFA sostegno

A seguito delle convenzioni stipulate l'università garantisce una quota forfettaria (250/350 euro) di rimborso spese da destinare all'attività dei tutor TFA incaricati.



Letto e sottoscritto la riunione termina alle ore 15.30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosalia Marturana)

LA R.S.U

Agrati Geraldina
 CGIL SCUOLA

La Barbera MariaRosa
 CISL SCUOLA

Lo Bue Vincenzo
 Anief

LE OO.SS.

Morello Salvatore
 CGIL SCUOLA